

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale  
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 30 settembre 1998. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

**La seduta comincia alle 13,30.**

Il presidente Salvatore BIASCO propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti della Fondazione San Carlo di Modena, dell'Associazione delle Istituzioni di cultura Italiane (AICI) e successivamente dei dirigenti del Ministero del Tesoro, del Ministero delle Finanze e della Banca d'Italia.

La Commissione consente e procede alle audizioni.

**Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia quindi l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, illustrando il provvedimento, osserva come l'articolo 3, comma 17, della legge 23/12/96 n. 662, ha delegato il Governo a

presentare, entro due anni dalla rispettiva entrata in vigore, provvedimenti legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali approvati, alla luce delle esperienze compiute dagli Uffici e dalle ripercussioni sui contribuenti, nei primi periodi di applicazione delle norme.

La Commissione Parlamentare per la Riforma Fiscale è chiamata ad esprimere il suo parere in merito a ben cinque provvedimenti:

n. 237/97 Servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

n. 241/97 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

n. 446/97 Istituzione dell'IRAP. Revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF ed istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

n. 460/97 Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle ONLUS;

n. 472/97 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, legge 23/12/96 n. 662.

Passando quindi ad illustrare i singoli articoli il relatore osserva che l'articolo 1 dello schema in discussione prevede che i servizi di cassa del Dipartimento del territorio restino operanti ai fini della riscossione delle tasse ipotecarie ed i tributi speciali, la cui amministrazione è rimasta di competenza di tale Dipartimento. Se infatti non venissero incassate contestualmente dagli stessi uffici, si verificherebbe per il contribuente un aggravio di procedure ed adempimenti, anziché una loro semplificazione.

Tale modalità di pagamento viene estesa alle imposte ipotecarie e di bollo, quando vengano incassate contestualmente alle tasse ipotecarie, per le quali le disposizioni precedenti prevedevano il versamento presso i concessionari della riscossione, le banche o gli uffici postali.

Successivi decreti interministeriali stabiliranno le modalità per il versamento delle somme riscosse alla Tesoreria Provinciale dello Stato, approveranno le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari e detteranno le modalità per l'effettuazione dei versamenti, da parte del contribuente, con mezzi alternativi al contante.

Rimane comunque fermo il termine per il versamento diretto in Tesoreria delle somme riscosse, entro il terzo giorno non lavorativo successivo a quello della riscossione.

Vengono definite con maggiore chiarezza le competenze dei diversi enti impositori, relativamente agli adempimenti preliminari alla riscossione spontanea o coattiva. Vengono, di conseguenza, limitati i compiti dell'Amministrazione Finanziaria alle sole entrate da essa amministrare, come del resto contemplato dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 449/97, che ha responsabilizzato ciascun ente od amministrazione che ha emesso il ruolo, ad apporre il visto di esecutorietà.

Si avvia a soluzione il problema dei pagamenti da effettuare con i fondi della riscossione, ripartendo le competenze tra concessionari della riscossione ed uffici postali. I concessionari della riscossione, infatti, quando i pagamenti riguardano

somme di una certa entità, spesso non sono in grado di provvedere per mancanza di fondi. Con successivo decreto interministeriale verranno approvate le convenzioni per determinare i compensi a favore degli uffici postali per questa attività.

Si fanno salve le procedure poste in essere dai concessionari fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive.

L'articolo 2 estende alle ritenute la procedura semplificata dei versamenti unitari, e la conseguente compensazione tra imposte e contributi, (articolo 3, comma 19,231296, n. 672). Si mantiene la facoltà di eseguire i versamenti delle ritenute presso le Sezioni Provinciali di Tesoreria, rinunciando, ovviamente, in tal caso, alla compensazione.

Si sottrae al regime della compensazione per quanto riguarda i termini di versamento e le possibilità di rateizzazione, l'«acconto» IVA da versare nel mese di Dicembre. Con la precedente impostazione, infatti, si verificava, una riduzione, in termini di cassa, delle entrate del -bilancio dello Stato.

Si corregge una assurdità, contenuta nel precedente provvedimento, secondo cui la garanzia, prestata dal contribuente, relativa ai rimborsi d'imposta, a favore dell'Ufficio tributario competente, doveva coprire non solo l'operazione per la quale la garanzia veniva prestata, ma qualsiasi credito vantato dallo stesso ufficio, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia era stata prestata.

Il provvedimento si è reso necessario poiché la garanzia su tutti i debiti fiscali del contribuente avrebbe finito per comportare oneri insopportabili richiesti, per tale forma di garanzia, da banche e compagnie di assicurazione.

Con l'articolo 3, accogliendo il precedente parere espresso dalla Commissione, in merito ai rimborsi, il Governo recepisce ed introduce l'esonero dalla prestazione delle garanzie fideiussorie richieste dal D.Lgs. 241/97, per le imprese strutturalmente creditrici di I.V.A., a condizione

che siano fiscalmente « virtuose » e presentino adeguate caratteristiche di solvibilità.

Si pone così finalmente rimedio ad una assurdità, presente nel precedente provvedimento, in base alla quale il contribuente è doppiamente penalizzato sia per avere anticipato l'IVA allo Stato che per dovere prestare garanzia, non solo sul credito IVA di cui chiede il rimborso, ma, a differenza di ogni altro contribuente a debito, sulla sua posizione fiscale complessiva, fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice.

Nessuna compagnia di assicurazione o banca è, ovviamente, disposta a garantire, se non a costi proibitivi per le imprese, per un importo sconosciuto ed illimitato.

Viene così rimediata una palese iniquità, destinata comunque, per effetto della compensazione, introdotta con il D.Lgs. 9 Luglio '97 n. 241, a risolversi automaticamente per le imprese aventi forma di società di persone, a partire dal 2000 e per le società di capitali a partire dal 2001 che inoltre presentino come caratteristiche di solvibilità; l'esistenza dell'attività d'impresa da oltre cinque anni; l'inesistenza o scarsa significatività, rispetto all'imposta dichiarata, di accertamenti o rettifiche fiscali, sulla base di parametri contenuti nello schema di D.Lgs.; la consistenza patrimoniale sostanzialmente immutata rispetto ai dati dell'ultimo bilancio approvato; la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed altri vari requisiti.

Quale relatore ritiene altresì che la Commissione non sia in grado di valutare la « congruità » del provvedimento alla luce della norma, introdotta dal Governo, che limita l'« entità » del rimborso dei crediti d'imposta in esonero di garanzia, in misura non superiore al 100% della media dei versamenti effettuati in conto fiscale nell'ultimo biennio. Ritiene detta

formulazione errata se non riferita alla media annua dei versamenti effettuati.

L'articolo 4 apporta una modifica all'articolo 17 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, volta alla interpretazione autentica della base di calcolo per determinare la detrazione dall'IRAP, per le imprese operanti nel Mezzogiorno.

Il termine « spese » viene sostituito con « retribuzione », chiarendo così che nella base di calcolo non vengono considerati i contributi sociali e cioè il costo del lavoro complessivo, nel rispetto della normativa comunitaria e di un precedente chiarimento fornito con circolare del Ministro delle Finanze.

Con l'articolo 5 il Governo propone di prorogare il termine, entro il quale gli enti di tipo associativo e le ONLUS debbono adeguare i propri statuti, per potere usufruire delle agevolazioni tributarie, di tre mesi. La data ultima risulterebbe pertanto fissata al 30 di Settembre 98. Dato i presumibili termini di approvazione del D.Lgs. pare opportuno prorogare la scadenza al 31/12/98.

L'articolo 6 infine, prevede la riduzione delle sanzioni amministrative in caso di ravvedimento del contribuente che viene pertanto condizionata, apportando una integrazione all'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/97, n. 472, alla circostanza che gli errori od omissioni non siano di natura tale da ostacolare una attività di accertamento in corso (fermo restando che gli stessi non debbono incidere sulla determinazione o sul pagamento del tributo e che la regolarizzazione deve essere fatta entro tre mesi).

Il presidente Salvatore BIASCO rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15,45.**